



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 27 del registro

Data 24 maggio 2018

Oggetto: Resistenza agli atti di citazione promossi innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dai sigg.ri Ciancimino Rita, Martini Ignazio e Giangreco Girolamo.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di maggio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: « Resistenza agli atti di citazione promossi innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dai sigg.ri

Ciancimino Rita, Martini Ignazio e Giangreco Girolamo», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to:dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 affari generali ed istituzionali

- Che con atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace Termini Imerese dalla sig.ra Ciancimino Rita, nata a Palermo il 29.01.1979 e residente in Belmonte Mezzagno nella Via Papa Giovanni XXIII n. 211, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Barrale, elettivamente domiciliata in Belmonte Mezzagno, nella via Mandricelli n. 1, presso lo studio del medesimo avvocato, il cui contenuto in questa sede si intende integralmente richiamare per *relationem*, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, notificato a questo Ente dal predetto avvocato mediante pec, in data 04.04.2018 e assunto al protocollo generale del Comune in data 05.04.2018 al n. 11996, la ricorrente chiama il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, a comparire il giorno 05 giugno 2018 innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, per chiedere, tra l'altro, *rejectis adversis*, quanto segue:
 - a) Ritenere e dichiarare che l'incidente, occorso in data 06.09.2017, è da imputare ad esclusiva colpa e negligenza del Comune di Misilmeri ex art. 2051 e 2043CC;
 - b) Conseguentemente, condannare il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pronto pagamento in favore della sig.ra Ciancimino Rita, della complessiva somma di € 4.426,56 e che meglio sarà quantificata in corso di causa a mezzo apposita CTU o di quella maggiore o minore che il Giudice di Pace riterrà conforme a giustizia;
 - c) La detta cifra dovrà essere aumentata degli interessi sino al soddisfo e della somma dovuta per la svalutazione monetaria;
 - d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari e aumento del 15%;
- Che l'atto di citazione de quo, scaturisce dal sinistro occorso alla sig.ra Ciancimino Rita in data 06.09.2018 in Misilmeri, mentre percorreva a piedi in corso IV Aprile, quando giunto all'altezza del civico 67, cadeva a terra a causa del marciapiedi dissestato che non era in alcun modo visibile, secondo quanto descritto dall'avv. Salvatore Barrale nella richiesta risarcitoria del 21.02.2018;
- Che con nota prot. n. 6831 del 22.02.2018, al fine di istruire correttamente e valutare la richiesta risarcitoria di integrare la stessa con la documentazione sanitaria e fiscale, con i rilievi fotografici del luogo del sinistro nonché con le relazioni delle autorità qualora intervenute o eventuali prove testimoniali;
- Che l'Area I "Affari Generali e Istituzionali", con nota prot. n. 7335 del 27.02.2018, a tutt'ora inevasa, ha chiesto all'Area 5 "Manutenzioni e Servizi a Rete di fornire apposita relazione tecnica sul luogo ove si è verificato il sinistro;
- Che con la medesima nota prot. n. 7335/2018 sopra richiamata, questo Ente ha provveduto a denunciare il sinistro ad AON Hewitt, gestore dei sinistri di questo Comune;

- Che l'AON Hewitt ha comunicato in data 28.02.2018, di aver preso in carico il sinistro de quo, chiedendo la trasmissione delle relazioni delle autorità e dell'Ufficio Tecnico;
- Che in data 05.04.2018, l'avv. Salvatore Barrale, ha fatto pervenire l'atto di citazione sopra richiamato e contestualmente la richiesta di negoziazione assistita ex art. 2 ess. Del D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014;
- Che con nota prot. n. 13184 del 12.04.2018, al fine di definire bonariamente il sinistro in argomento, è stato chiesto all'avv. Salvatore Barrale di inoltrare quanto in precedenza richiesto con la nota prot. n. 6831 del 22.02.2018, sopra richiamata;
- Che in data 23.04.2018, acclarata al protocollo generale del Comune in data 27.04.2018, l'avv. Salvatore Barrale ha trasmesso a questo Ente la documentazione medica e fiscale relativa al sinistro Ciancimino Rita;

- Che con atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace Termini Imerese dal sig. Martini Ignazio, nato a Palermo il 06.03.1995 e residente in Belmonte Mezzagno nella Via C. Treves n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Barrale, elettivamente domiciliato in Belmonte Mezzagno, nella via Mandricelli n. 1, presso lo studio del medesimo avvocato, il cui contenuto in questa sede si intende integralmente richiamare per *relationem*, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, notificato a questo Ente dal predetto avvocato mediante pec, in data 26.03.2018 e assunto al protocollo generale del Comune in data 27.03.2018 al n. 11039, il ricorrente chiama il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, a comparire il giorno 05 giugno 2018 innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, per chiedere, tra l'altro, *rejectis adversis*, quanto segue:
 - a) Ritenere e dichiarare che l'incidente, occorsogli in data 07.10.2017, è da imputare ad esclusiva colpa e negligenza del Comune di Misilmeri ex art. 2051 e 2043CC;
 - b) Conseguentemente, condannare il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pronto pagamento in favore del sig. Martini Ignazio, della complessiva somma di € 4.804,86 e che meglio sarà quantificata in corso di causa a mezzo apposita CTU o di quella maggiore o minore che il Giudice di Pace riterrà conforme a giustizia;
 - c) In subordine nella denegata ipotesi di una ritenuta concorsualità dell'attore condannare comunque il Comune convenuto alla cifra di € 4.804,00 attesa che il danno supera ogni caso la competenza del giudice adito;
 - d) La detta cifra dovrà essere aumentata degli interessi sino al soddisfo e della somma dovuta per la svalutazione monetaria;
 - e) Con vittoria di spese, competenze ed onorari e aumento del 15%;

- Che l'atto di citazione de quo, scaturisce dal sinistro occorso al sig. Martini Ignazio in data 07.10.2017 in Misilmeri, mentre percorreva a piedi in corso IV Aprile, quando giunto all'altezza della villetta comunale, mentre si accingeva a salire i gradini, cadeva a terra a causa della pavimentazione dissestata e irregolare, che non era in alcun modo visibile, secondo quanto

descritto dall'avv. Salvatore Barrale nella richiesta risarcitoria del 19.02.2018;

- Che con nota prot. n. 6839 del 22.02.2018, al fine di istruire correttamente e valutare la richiesta risarcitoria di integrare la stessa con la documentazione sanitaria e fiscale, con i rilievi fotografici del luogo del sinistro nonché con le relazioni delle autorità qualora intervenute o eventuali prove testimoniali;
- Che l'Area I "Affari Generali e Istituzionali", con nota prot. n. 7339 del 27.02.2018, a tutt'ora inevasa, ha chiesto all'Area 5 "Manutenzioni e Servizi a Rete di fornire apposita relazione tecnica sul luogo ove si è verificato il sinistro;
- Che con la medesima nota prot. n. 7339/2018 sopra richiamata, questo Ente ha provveduto a denunciare il sinistro ad AON Hewitt, gestore dei sinistri di questo Comune;
- Che l'AON Hewitt ha comunicato in data 28.02.2018, di aver preso in carico il sinistro de quo, chiedendo la trasmissione delle relazioni delle autorità e dell'Ufficio Tecnico;
- Che in data 05.04.2018, l'avv. Salvatore Barrale, ha fatto pervenire l'atto di citazione sopra richiamato e contestualmente la richiesta di negoziazione assistita ex art. 2 ess. Del D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014;
- Che con nota prot. n. 13183 del 12.04.2018, al fine di definire bonariamente il sinistro in argomento, è stato chiesto all'avv. Salvatore Barrale di inoltrare quanto in precedenza richiesto con la nota prot. n. 6831 del 22.02.2018, sopra richiamata;

- Che con atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace Termini Imerese dal sig. Giangreco Girolamo, nato a Levanto il 09.05.1964 e residente in Misilmeri nella Via G. Gentile n. 56, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Barrale, elettivamente domiciliato in Belmonte Mezzagno, nella via Mandricelli n. 1, presso lo studio del medesimo avvocato, il cui contenuto in questa sede si intende integralmente richiamare per *relationem*, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, notificato a questo Ente dal predetto avvocato mediante pec, in data 08.05.2018 e assunto al protocollo generale del Comune in data 09.05.2018 al n. 16361, il ricorrente chiama il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, a comparire il giorno 03 luglio 2018 innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, per chiedere, tra l'altro, *rejectis adversis*, quanto segue:
 - a) Ritenere e dichiarare che l'incidente, occorsogli in data 07.10.2017, è da imputare ad esclusiva colpa e negligenza del Comune di Misilmeri ex art. 2051 e 2043CC;
 - b) Conseguentemente, condannare il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore al pronto pagamento in favore del sig. Giangreco Girolamo, della complessiva somma di € 4.183,00 e che meglio sarà quantificata in corso di causa a mezzo apposita CTU o di quella maggiore o minore che il Giudice di Pace riterrà conforme a giustizia;
 - c) La detta cifra dovrà essere aumentata degli interessi sino al soddisfo e della somma dovuta per la svalutazione monetaria;
 - d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari e aumento del 15%;

- Che l'atto di citazione de quo, scaturisce dal sinistro occorso al sig. Giangreco Girolamo in data 13.11.2017 in Misilmeri, nella Via Nazionale all'altezza del civico n. 57, quando dopo aver parcheggiato la propria autovettura, subito dopo sceso dall'auto, cadeva a terra a causa del manto stradale dissestato (mancanza di asfalto e cemento in prossimità di due tombini) che non era in alcun modo visibile né segnalato, secondo quanto descritto dall'avv. Giovanni Di Martino nella richiesta risarcitoria del 19.12.2017, integrata con nota pec del 2 gennaio 2018;
- Che l'Area I "Affari Generali e Istituzionali", con nota prot. n. 542 del 08.01.2018, a tutt'ora inevasa, ha chiesto all'Area 5 "Manutenzioni e Servizi a Rete di fornire apposita relazione tecnica sul luogo ove si è verificato il sinistro;
- Che questo Ente, in data 23.02.2018, ha provveduto a denunciare il sinistro ad AON Hewitt, gestore dei sinistri di questo Comune;
- Che l'AON Hewitt ha comunicato in data 28.02.2018, di aver preso in carico il sinistro de quo, chiedendo la trasmissione delle relazioni delle autorità e dell'Ufficio Tecnico;
- Che con nota prot. n. 13629 del 17.04.2018, l'avv. Salvatore Barrale, subentrato all'avv. Giovanni Di Martino, ha avanzato una nuova richiesta risarcitoria per conto del sig. Giangreco Girolamo;
- Che in data 08.05.2018, con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 09.05.2018 al n. 16361, l'avv. Salvatore Barrale ha fatto pervenire la richiesta di negoziazione assistita ex art. 2 ess. Del D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014;

Che, prima facie, i tre atti di citazione sopra menzionati, appaiono non fondati stante la indeterminatezza delle richieste risarcitorie e la colpa del danneggiato in presenza della prevedibilità e visibilità del presunto dissesto stradale che sicuramente non può assumere i tratti della insidia e del trabocchetto (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, n. 10938 dell'8.5.2018, Cassazione Civile, Sezione VI Civile, n. 2298 del 30.01.2018);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Considerato che, ai fini del contenimento della spesa, si ritiene di dover conferire ad un solo legale l'incarico per resistere agli atti di citazione sopra riportati;

Che a norma di quanto previsto dall'art. 5 comma 3, lett. b) della disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 27.9.2016, in data 13.12.2016, il Responsabile dell'Area 1 "Affari generali e istituzionali", alla presenza continua di testimoni ha proceduto al sorteggio di n. 3 avvocati, attingendo dall'elenco comunale degli avvocati iscritti per la medesima sezione;

Visto il verbale di sorteggio che si allega per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Che a seguito del predetto sorteggio sono stati estratti n. 3 nominativi corrispondenti agli avvocati: Monte Antonino, Cerami Maria Vittoria e Mazzola Paolo;

Che con note pec del 21.05.2018, i predetti professionisti sono stati inviati a produrre il preventivo di spesa relativo al conferendo incarico;

Che fino alla data odierna, sono pervenuti n. 3 preventivi di spesa, il primo redatto dall'avv. Maria Vittoria Cerami, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 22.05.2018 al n. 17932, il secondo redatto dall'avv. Paolo Mazzola ed acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 23.05.2018 al n. 18207, il terzo redatto dall'avv. Antonino Monte ed acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 24.05.2018 al n. 18357;

Dato atto che l'avv. Antonino Monte ha ritenuto che vi siano valide ragioni per opporsi alle richieste risarcitorie;

Tutto ciò premesso:

Ritenuto dover individuare, l'avv. Antonino Monte, del foro di Palermo, quale legale di fiducia dell'Ente per resistere agli atti di citazione in premessa richiamati, il cui preventivo risulta essere più vantaggioso per l'Ente;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad € 2.496,63, comprese IVA, c.p.a., e ritenuta d'acconto come per legge, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103 cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2018, in corso di formazione;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare d'incarico;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i., recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Al Sindaco:

- a) Resistere agli atti di citazione promossi innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dai sigg.ri: Ciancimino Rita, Martini Ignazio e Giangreco Girolamo;
- b) Nominare l'Avv. Antonino Monte del foro di Palermo, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, quale legale di fiducia dell'Ente per resistere agli atti di citazione in commento;
- c) Approvare lo schema del disciplinare d'incarico da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso.
- d) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.496,63, mediante imputazione contabile sull'int. Cod 01.11.103 cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, disponibile, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;
- e) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri, 24.05.2018

Il proponente

F.to:dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 24.05.2018

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

(Pre-imp.n. 346 del 24.05.2018)

Misilmeri, 24.05.2018

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale li 25.05.2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 25.05.2018 al 09.06.2018
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 10.06.2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 25.05.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
